

4 AGOSTO 2021



21/135/CU18/C7

**POSIZIONE SUL DISEGNO DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 105, RECANTE: "MISURE
URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
DA COVID-19 E PER L'ESERCIZIO IN SICUREZZA DI ATTIVITÀ
SOCIALI ED ECONOMICHE"**

Parere, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Punto 18) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole, proponendo altresì un emendamento delle piccole Regioni:

"Al comma 16-septies del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, modificato alla lettera c) dell'art. 2 (Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33) del Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105, è aggiunta alla lettera a) il punto 3) seguente: "3) l'incidenza settimanale dei contagi nelle Regioni e Province autonome con popolazione inferiore ad un milione di abitanti e a vocazione turistica è calcolata con al numeratore i nuovi casi residenti riportati nei 7 giorni precedenti ed al denominatore la popolazione residente".

RELAZIONE

Il comma 16-septies del decreto-legge prevede alla lettera a) i criteri per l'applicazione alle Regioni della "zona bianca", dove è sancito che l'incidenza settimanale dei casi venga rapportata alla popolazione di 100.000 abitanti. Tale parametro, però, se continua ad essere calcolato con al numeratore i casi totali, anche di persone non residenti, ed al denominatore la popolazione residente, risulta da un lato un rapporto tra dati non coerenti e dall'altro, in una Regione o Provincia autonoma con una popolazione inferiore ad un milione di abitanti e a vocazione turistica, altamente sfavorevole e sbilanciato, non tenendo conto dei flussi turistici che in alcuni mesi dell'anno ne triplicano la popolazione. Pertanto, l'emendamento propone di prevedere nel calcolo dell'incidenza al numeratore solo i casi di persone residenti.

Roma, 4 agosto 2021